



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

*agli Esperti stimatori
ai Custodi Giudiziari
ai Professionisti Delegati*

Direttive sulla ricostruzione della provenienza ventennale del bene pignorato con particolare riguardo agli acquisti iure hereditatis

Il Presidente della Prima Sezione Civile e i Giudici della Esecuzione,

Al fine di garantire il rispetto delle norme dettate in materia di completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c.

Rendono noto che la trascrizione della *denuncia di successione* deve ritenersi una mera dichiarazione di scienza cui sono obbligati i chiamati all'eredità (non necessariamente accettanti la medesima (cfr. art. 28 comma 2 D.Lgs. 31.10.1990 n. 346) con valenza eminentemente fiscale e che pertanto la stessa non è qualificabile come titolo di acquisto della proprietà;

invitano, pertanto, gli esperti, i custodi giudiziari e i professionisti delegati, **a ricostruire immediatamente dopo il conferimento dell'incarico la provenienza ventennale del bene pignorato.**

Nel caso in cui la catena di trasferimenti del ventennio contenga titoli di acquisto *iure successionis*, i custodi giudiziari e professionisti delegati dovranno verificare se vi è stata accettazione (tacita o espressa) di eredità e se la stessa sia o meno stata trascritta ai sensi dell'art. 2648 c.c. 1.

Nel caso in cui dalla documentazione ipocatastale ventennale non dovesse risultare la trascrizione dell'acquisto *iure successionis* e dalla stessa non risulti la trascrizione di un atto compiuto dall'erede che implichi la disposizione di un diritto facente parte dell'asse ereditario, con valenza di accettazione tacita di eredità, gli ausiliari della procedura dovranno rimettere immediatamente il fascicolo al giudice dell'esecuzione

DISPONGONO


che copia della presente circolare venga affissa, a cura della Cancelleria, alla porta della stanza dei Giudici (dott.sse Damiani e D'Ignazio) e della Cancelleria Esecuzioni Immobiliari nonché pubblicata sul sito internet del Tribunale di Catanzaro;

che la Cancelleria curi la pubblicazione della presente direttiva sul sito Web del Tribunale e la comunicazione all'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, al Consiglio Notarile del Distretto di Catanzaro, al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Catanzaro nonché all'ordine degli Ingegneri, degli Architetti, degli Agronomi e dei Geometri di Catanzaro.


Catanzaro, 12.4. 2017

I Giudice dell'Esecuzione

Dott.ssa Song Damiani



Dott.ssa Ninetta D'Ignazio



Il Presidente della Prima Sezione

Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo

